

**Esame di Stato – non ammissione – mancata attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola – irrilevanza.**

I giudizi di non ammissione degli alunni alla classe successiva espressi dal personale docente debbono essere ascritti all'alveo della discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono censurabili, in sede giurisdizionale, solo per palese irragionevolezza ed illogicità.

Non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale l'incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno non incidono sull'autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall'alunno.

\*\*\*

N. 03051/2009 REG.SEN.

N. 00935/2009 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: XXX, rappresentata e difesa dall'avv.to *[omissis]*, con domicilio eletto presso *[omissis]* in Lecce, viale *[omissis]*;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Liceo Artistico Statale *[omissis]*; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Consiglio di Classe sez. 5<sup>^</sup> M/S “Arte e restauro delle opere pittoriche”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in

Lecce, via F. Rubichi n. 23;

Commissione di esame n. TAC010002, Provincia di Taranto;

per l'annullamento

- del verbale del Consiglio di classe n.7 del 16.6.2009 relativo alla classe 5<sup>^</sup> sez. M/S "Arte e Restauro delle opere pittoriche" del Liceo Artistico Statale [omissis], con cui lo stesso Consiglio di classe non ammetteva la ricorrente all'esame di maturità a.s. 2008/2009;

- della nota n.24 del 16.6.2009 del Consiglio di classe relativa alla classe 5<sup>^</sup> M/S "Arte e Restauro delle opere pittoriche" del Liceo Artistico Statale [omissis];

- degli atti comunque preordinati, connessi e consequenziali, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla possibilità di sostenere l'esame di maturità per l'a.s. 2008/2009;

- nonché del provvedimento del 9.7.2009, con il quale è stato disposto che la ricorrente non ha superato l'esame di maturità, relativo al corso di studio di "Arte e Restauro delle opere pittoriche" tenuto presso il Liceo Artistico [omissis], essendole stata attribuito il voto finale di 58/100.

Visto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Liceo Artistico Statale [omissis];

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Classe 5<sup>^</sup> M/S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. Paolo Marotta e uditi l'avv.to [omissis] e l'avv.to dello Stato [omissis];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

La ricorrente ha impugnato, anzitutto, chiedendone l'annullamento, il verbale n. 7 del 16 giugno 2009 della classe 5<sup>^</sup> "Arte e restauro delle opere pittoriche" del Liceo artistico statale [omissis], con cui il Consiglio di classe ha disposto la non ammissione della ricorrente medesima all'esame di maturità.

Nel ricorso è rappresentato quanto segue:

- La ricorrente ha frequentato il corso "Arte e restauro delle opere pittoriche" presso il Liceo Artistico Statale [omissis];

- Pur avendo conseguito nel primo quadrimestre una valutazione positiva, la ricorrente non è stata ammessa agli esami di maturità per l'a.s. 2008/2009.

La ricorrente contesta la legittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Parte ricorrente censura gli atti impugnati per carenza motivazionale, evidenziando che il Consiglio

di classe si sarebbe limitato ad elencare in maniera sterile, asettica e generica le insufficienze registrate dalla ricorrente nel secondo quadrimestre. Dal giudizio di non ammissione non emergerebbe una puntuale valutazione relativa alla candidata, né sarebbero individuate le cause scatenanti della diminuzione del rendimento nell'ultimo quadrimestre rispetto ai primi mesi dell'anno scolastico. Il giudizio espresso dal Consiglio di classe non sarebbe personalizzato e non si comprenderebbe l'iter logico-giuridico seguito dal Consiglio di classe. Nel giudizio finale, inoltre, non sarebbero stati presi in debita considerazione né i risultati conseguiti dalla ricorrente negli anni precedenti né quelli della prima parte dell'anno scolastico. Si lamenta, infine, il carattere generico e stereotipato dei giudizi espressi sul profitto della ricorrente nelle singole discipline.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, erroneità, insufficienza e carenza del procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 241/90.

Il Consiglio di classe non avrebbe provveduto a garantire alla ricorrente la possibilità di recupero, attraverso l'attivazione di corsi specifici, né ad informare la famiglia della ricorrente sull'insufficiente rendimento scolastico di quest'ultima.

Con Decreto presidenziale n. 529/2009 del 23 giugno 2009, sul presupposto della prospettata sussistenza del danno grave ed irreparabile, la ricorrente è stata ammessa con riserva a sostenere gli esami di maturità.

Si sono costituite le amministrazioni intimare per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile ed, in via gradata, che esso venga rigettato.

Il Dirigente scolastico, con nota depositata in data 14 luglio 2009, oltre a ribadire le numerose insufficienze conseguite dalla ricorrente nello scrutinio finale, ha evidenziato la sua scarsa partecipazione al dialogo educativo ed il suo interesse discontinuo, palesato dall'incremento delle assenze registratosi nel secondo quadrimestre. Ha evidenziato, altresì, che all'esame di maturità, cui era stata ammessa con riserva, la ricorrente ha conseguito l'insufficiente risultato di 58/100.

Con motivi aggiunti depositati in data 16 luglio 2009 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non superamento dell'esame di maturità.

Nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente dopo aver premesso di aver riportato la quasi sufficienza nelle prove scritte (avendo conseguito 29 punti nella valutazione complessiva delle tre prove scritte) e nel colloquio orale (laddove ha riportato la votazione di 19 punti), contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Parte ricorrente contesta l'insufficienza delle motivazioni indicate dalla Commissione di esame nella valutazione generale relativa al mancato superamento della prova d'esame. Secondo la prospettazione della ricorrente, nel predetto giudizio la Commissione non avrebbe mai evidenziato la mancanza di maturità della candidata, ma si sarebbe limitata ad elencare in maniera sterile, asettica e generica i voti riportati dalla candidata nelle prove scritte ed orali (la candidata ha riportato nelle prove scritte un punteggio complessivo di 29/100 e nel colloquio orale una votazione di 19/30, conseguendo unitamente al credito scolastico di punti 10, una votazione finale complessiva di 58/100, insufficiente ai fini del superamento dell'esame di maturità).

Il giudizio espresso dalla Commissione non sarebbe personalizzato, per cui non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico-giuridico che ha portato la Commissione ad emettere l'impugnato provvedimento.

Si evidenzia, altresì, in relazione alle votazioni riportate dalla ricorrente nelle tre prove scritte e nella

prova orale, la contraddittorietà del giudizio espresso dalla Commissione, laddove si fa riferimento ad una non pronta preparazione della candidata.

La Commissione avrebbe operato secondo criteri meramente ragionieristici, limitandosi ad individuare un risultato inferiore alla sufficienza prevista per il superamento dell'esame.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, erroneità. Insufficienza e carenza del procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della Legge n. 241/1990.

La Commissione non avrebbe tenuto conto nel giudizio complessivo finale espresso sulla candidata dei crediti scolastici relativi al V° anno senza darne alcuna motivazione, in violazione dei principi generali di trasparenza, pubblicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990.

Ove fossero stati utilizzati i crediti scolastici relativi al V° anno (pari a 4/100), la candidata avrebbe superato l'esame di maturità, conseguendo un risultato superiore a quello minimo richiesto (60/100).

Alla Camera di Consiglio del 30 luglio 2009, l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla ricorrente, è stata abbinata al merito.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio è chiamato, anzitutto, a verificare la fondatezza delle censure sollevate nel ricorso introduttivo avverso il provvedimento di non ammissione della ricorrente all'esame di maturità.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per carenza motivazionale, ponendo in rilievo il carattere impersonale del giudizio nonché la mancata valutazione delle cause scatenanti della diminuzione del rendimento scolastico, registrata nel II° quadrimestre, unitamente alla mancata valutazione del profitto conseguito dalla ricorrente negli anni precedenti e nel I° quadrimestre.

La censura è infondata.

Il Consiglio di classe non si è limitato a riportare le insufficienze riportate dalla ricorrente nelle diverse discipline scolastiche (alcune delle quali, peraltro, gravi o gravissime: Italiano 4; Storia 3; Lingua straniera 4; Fisica 4; Storia dell'arte 4; Restauro 5), ma dopo aver formulato una valutazione complessiva sulla preparazione della ricorrente ed aver evidenziato la sua scarsa partecipazione al dialogo educativo, riscontrabile anche nell'elevato numero di assenze registrato nel II° quadrimestre, si è soffermato sulle singole discipline scolastiche, formulando per ognuna di esse un giudizio sul profitto conseguito dalla candidata, (giudizio) che, ancorché espresso in maniera sintetica, si presenta sufficientemente analitico e personalizzato e, comunque, incensurabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Come è notorio, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che i giudizi di non ammissione degli alunni alla classe successiva espressi dal personale docente debbono essere ascritti all'alveo della discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono censurabili, in sede giurisdizionale, solo per palese irragionevolezza ed illogicità (ex multis, Tar Campania, Napoli sez IV 14 agosto 2009 n. 4799; Tar Lombardia, Milano sez III 17 dicembre 17 dicembre 2008 n. 4079).

Orbene, le valutazioni espresse dal Consiglio di classe nel verbale impugnato con il proposto gravame e poste alla base del giudizio di non ammissione della ricorrente all'esame di maturità per l'anno scolastico 2008/2009, non appaiono né illogiche né irrazionali, e, quindi, debbono ritenersi insindacabili, in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Con riguardo agli altri profili di illegittimità evidenziati nel primo motivo del ricorso introduttivo, si

fa rilevare quanto segue.

L'Ordinanza ministeriale 8 aprile 2009 n. 40, contenente "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009", dispone, testualmente, all'art. 2, rubricato "Candidati interni", comma 2, secondo periodo: "Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguono almeno la media del sei (art. 1 comma 3 del D.M. 22/05/2007 n. 42)".

Atteso che la predetta disposizione non è stata impugnata col proposto gravame e che, incontestabilmente, la ricorrente ha conseguito nello scrutinio finale una media inferiore a quella richiesta dalla predetta Ordinanza ministeriale, del tutto irrilevanti si rivelano le censure relative alla mancata valutazione da parte del Consiglio di classe delle ragioni giustificative della riduzione del rendimento scolastico della ricorrente nel secondo quadrimestre (peraltro, neppure addotte dalla ricorrente medesima).

Del pari irrilevante si rivela la considerazione della mancata valutazione, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, del profitto conseguito dalla ricorrente negli anni precedenti e nel I° quadrimestre dell'anno scolastico 2008/2009, non configurandosi nei confronti della ricorrente il presupposto di ammissione, previsto dall'ordinamento scolastico, costituito dalla media del sei nei voti riportati nello scrutinio finale.

Con la seconda censura del ricorso introduttivo, si contesta la legittimità del giudizio della mancata ammissione della ricorrente agli esami di Stato, in quanto il Consiglio di classe non avrebbe provveduto a garantire alla ricorrente medesima la possibilità di recupero attraverso l'attivazione di corsi specifici, né avrebbe provveduto ad informare la famiglia della ricorrente.

Anche la seconda censura non può essere accolta.

Anzitutto, essa appare destituita di fondamento sul piano fattuale: in relazione alle insufficienze riportate nel I° quadrimestre nella lingua straniera, la ricorrente era stata ammessa a partecipare ad un corso di recupero per la lingua inglese, della cui attivazione i genitori della ricorrente erano stati resi edotti con nota del 2 marzo 2009 (prot. 1228/FP) e la cui frequentazione da parte della ricorrente non ha, però, sortito l'effetto sperato, se è vero che nello scrutinio finale la ricorrente ha riportato in questa disciplina un voto (4) addirittura inferiore rispetto a quello del primo quadrimestre.

Ma la censura è infondata anche sul piano giuridico.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale l'incompletezza, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno non incidono sull'autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall'alunno (Tar Puglia, Lecce sez. II, 20 settembre 2004 n. 6504).

La infondatezza del ricorso introduttivo rende inammissibili i motivi aggiunti presentati avverso il provvedimento di non superamento dell'esame di maturità, cui la ricorrente era stata ammessa con riserva.

Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II<sup>^</sup> Sezione di Lecce, definitivamente pronunciandosi sul ricorso introduttivo del giudizio, indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Paolo Marotta, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009